LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore **Piergiovanni Alleva**, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario, **Mario Giovanni Garofalo**, docente universitario, **Nyranne Mosci** e **Iacopo Malagugini**, avvocati Cdl di Milano, **Saverio Nigro**, avvocato Cdl di Roma, **Enzo Marino** e **Nino Raffone**, avvocati Cdl di Torino

Un accordo interconfederale carico di pericoli

NINO RAFFONE

L'accordo interconfederale firmato il 25/1/1990 tra le organizzazioni sindacali e la Confindustria e reso noto in questi giorni contiene delle indicazioni per la composizione delle controversie giuridiche individuali e plurime che non possono essere condivise, e che se attuate potrebbero avere conseguenze molto pericolose.

In sintesi l'accordo prevede che allorquando insorga una controversia di lavoro, individuale o plurima, questa venga obbligatoriamente affidata a una commissione paritetica di conciliazione che tenta la composizione. Se questa non riesce sarà nominato un arbitro, che deciderà con le modalità dell'arbitrato irrituale. A tale scopo il lavoratore e l'azienda rilasceranno in anticipo un mandato a conciliare alle rispettive organizzazioni, per cui la decisione dell'arbitro non può essere impugnata, se non in ipotesi piuttosto rare.

Poiché questa procedura urta contro le attuali disposizioni di legge, i sindacati e la Confindustria hanno concordato di attivarsi per far modificare la legge 533/73 che regola il processo del lavoro, in modo tale da rendere obbligatorio l'arbitrato, che oggi è solo una possibilità concessa ai lavoratori e alle aziende, i quali sono sempre liberi di far valere le loro ragioni avanti il giudice del lavoro.

Questo accordo oggi ha un valore solo programmatico, ma potrebbe trovare completa attuazione o modificando la legge 533/73 o, più insidiosamente, ove la procedura prevista venisse accolta nei contratti collettivi di categoria.

Vediamo di capire perché questo accordo è pericoloso. A noi pare innanzitutto che una modifica della legge sul processo del lavoro che accolga pienamente quanto auspicato dai firmatari, sia piuttosto improbabile, in quanto l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto a ricorrere alla magistratura; di conseguenza il divieto assoluto di rivolgersi al giudice rischierebbe di essere dichiarato incostituzionale.

Ma se l'accordo viene invece recepito nei Ccnl di categoria, è ovvio che il sindacato deve necessariamente seguire la trafila dell'arbitrato. Se il lavoratore non intende accettare questa procedura non potrà contare sull'assistenza del sindacato, il quale non potrebbe certo violare l'accordo senza sentirsi accusare di scorrettezza. Il lavoratore potrebbe trovarsi di fronte a un bivio: o si rivolge al sindacato per farsi assistere, e in questo caso deve rilasciare apposito mandato col quale dichiara di accettare quanto deciderà l'arbitro; oppure rinuncia all'assistenza del sindacato, rivolgendosi a legali privati o associazioni di vario tipo, con que lo che ciò implica in punto spese e serietà di assistenza. In questo caso il desiderio di pansindacalismo rischia di ritorcersi come un boomerang contro le organizzazioni sindacali.

Un secondo pericolo riguarda la stessa permanenza delle strutture di assistenza legale dei sindacati confederali. È ovvio che se questi dovranno sempre imboccare la strada della conciliazione, non ci sarà più bisogno di avvalersi degli avvocati di riferimento, ossia di quei legali che si occupano esclusivamente o quasi di vertenze di lavoro nell'interesse dei lavoratori, con conseguente dispersione di una forza che non si è costruita in un giorno e che ha pur dei meriti nel rappresentare quotidianamente i lavoratori nelle aule giudiziarie. Ma ciò comporta anche la scomparsa del sindacato come protagonista avanti le istituzioni giudiziarie. Non si comprende in base a quale calcolo, a quale filosofia, il sindacato dovrebbe escludersi dalla vita giudiziaria, dovrebbe rinunciare a far valere le proprie ragioni, per rimettersi alla decisione di arbitri di estrazione indefinita e certo di minor affidabilità.

E qui mette conto di accennare all'ultimo, e forse al più grave dei rischi. Con l'accordo interconfederale sostanzialmente si tende ad escludere l'intervento della magistratura dai conflitti di lavoro, in tal modo compiendo un ulteriore passo – e quale passo! – verso quel processo di «normalizzazione» della magistratura, verso l'abolizione delle istituzioni che possano esprimere dissenso. Ovviamente quando si parla di magistratura non si deve pensare solo ai pretori, ma anche alle istanze superiori e alla Corte costituzionale, e al suo ruolo fondamentale.

Pur con tutti gli errori, gli eccessi, le carenze dei giudici, la garanzia di tutela che essi esprimono è enormemente superiore a quella che ci si può aspettare dagli arbitri. Ben altre sono le strade da seguire per conquistare la rappresentatività dei lavoratori.

Festività e ferie Pagamento o godimento?

risponde ENZO MARTINO

Cari compagni, mi permetto di scrivervi per porre un quesito sul contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici, e riguardante le ferie.

I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie (ad esempio il Ferragosto) sono computabili come ferie oppure no? L'azienda in cui lavoro paga infatti la festività, ma non concede un giorno in più di riposo. In attesa di una risposta saluto e ringrazio cordialmente.

Camillo Murru, Torino

Il quadro normativo nel quale si inserisce il problema proposto può essere così riassunto. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite che, al pari del riposo settimanale, essendo destinate al recupero delle energie psico-fisiche ed alla tutela della salute, sono irrinunziabili (art. 36, III comma, della Costituzione). Parimenti, per legge e per contratto, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro nelle festività civili ed infrasettimanali senza alcuna diminuzione retributiva, anche se tale diritto non è sorretto da analoga sanzione normativa di irrinunziabilità.

Che succede però nell'ipotesi di festività (il caso più frequente è proprio il Ferragosto) cadenti durante il periodo di ferie annuali?

Fermo restando che la regola generale non può essere che quella del prolungamento delle ferie per tanti giorni quante sono le festività celebrate durante il periodo feriale, il problema è il seguente: è lecito il comportamento di un'azienda che, discostandosi da questa regola generale, non consenta il prolungamento delle ferie e si limiti a corrispondere al lavoratore la relativa indennità sostitutiva?

Ad avviso di chi scrive, la soluzione va ricercata nell'interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nella fattispecie è quello dell'industria metalmeccanica privata, che in effetti affronta e risolve la questione in senso negativo per il lettore. Infatti, il terzo comma dell'art. 14, disc. spec., parte I (per gli operai) ed il quinto comma dell'art. 12, disc. spec., parte III (per gli impiegati), dopo aver riaffermato il principio del prolungamento, prevedono purtroppo espressamente la facoltà aziendale di sostituire il prolungamento con il solo pagamento dell'indennità sostitutiva. Ciò comporta la perdita di tanti giorni di ferie quante sono le festività, ma essendo demandato alla contrattazione collettiva la determinazione della durata delle ferie, non sembra possibile superare il dato contrattuale.

Pertanto, non resta che auspicare una modifica contrattuale che vada nella direzione dell'effettivo godimento di tutte le ferie, e ciò sia per considerazioni di tutela della salute e del tempo libero dei lavoratori occupati, sia per contribuire alla creazione di nuove possibilità di lavoro.

Attesa una sentenza della Corte di cassazione

Sono un patriota, riconosciuto dal Cvl di Savona con conferma del ministero della Difesa. Vorrei avere una precisazione in merito all'estensione delle 30.000 lire per gli ex combattenti. Oltre al riconoscimento per chi è andato in pensione prima del 1968, quali altre categorie di ex combattenti ne hanno beneficiato e chi ne ha diritto? Coloro che sono stati riconosciuti patrioti possono richiederne l'estensione?

Renzo Ghiso
Savona

Se rispondiamo con ritardo, la ragione è dovuta anche al fatto che degli argomenti riferiti nella lettera abbiamo parlato più volte in questa rubrica. Ci è doveroso dare di nuovo posto a detta questione perché nonostante vi siano impegni unitari dei gruppi parlamentari per la estensione anche ai patrioti dei benefici previsti agli ex combattenti, non si riesce a fare esaminare il testo della legge in sede deliberativa e quindi a risolvere l'attribuzione di quanto previsto dalle leggi 336/70, 141/85, 544/89.

Precisiamo inoltre che la Corte di cassazione ha già esaminato l'argomento e si attende la sentenza riguardante il beneficio economico delle lire 30.000 mensili alle vedove, il cui coniuge era cessato dal servizio prima del 7 marzo 1968 e deceduto senza presentare domanda prima del 1° gennaio 1989.

Una lettera del direttore dell'Inps di Milano

Il dr. Franco Ricci, direttore della sede Inps di Milano, ha inviato al direttore dell'Unità la seguente lettera:

Il quotidiano da Lei diretto ha pubblicato il 15 gennaio scorso, nella rubrica «Domande e Risposte» una lettera della sig.ra Maria Croci, apparsa sotto il titolo «Lettera aperta al presidente Inps».

La sig.ra Croci segnalava il fatto che l'Inps di Milano non avesse ancora provveduto a liquidare, in suo favore, alcune somme maturate a titolo di interessi legali.

Sull'argomento Le preciso che la sede dell'Inps di Milano-Missori, ha definito nei giorni scorsi la pratica, inviando all'interessata la somma dovuta».

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Iniziative del gruppo Pci alla Camera per gli iscritti all'Enpals

Dall'on. Ivana Pellegatti, del gruppo parlamentare del Pci (Camera dei deputati), abbiamo ricevuto la seguente lettera:

«Nella rubrica "Previdenza" di lunedì 12 febbraio 1990, rispondendo ad una lettera di un "gruppo di pensionati Enpals" di Roma, venivano elencate alcune iniziative parlamentari del Pci.

«A tale proposito vorrei sottolineare che in data 25 gennaio il nostro gruppo parlamentare ha presentato in Commissione Lavoro, una risoluzione prima firma Pellegatti.

«Nella risoluzione si fa riferimento all'art. 2 della legge che istituisce l'Enpals dove esplicitamente viene detto che "l'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni". Ciò significa che i lavoratori assicurati all'Enpals hanno gli stessi diritti di quelli assicurati all'Inps. Del resto una sentenza del pretore di Torino del 29 giugno 1989 in favore di 146 dipendenti Rai, dà ragione a chi sostiene questa tesi.

«Per questo nella nostra risoluzione impegniamo il governo ad emanare disposizioni per l'applicazione, ai pensionati Enpals, delle norme sancite nelle leggi n. 140 dell'85; n. 67 dell'88; n. 544 dell'88 e n. 153 sempre del 1988, nonché di quanto previsto dal Dpcm del 16 dicembre '89, tutte in materia previdenziali sia pensionistiche che per l'assegno al nucleo familiare.

«Voglio aggiungere anche che il Pci ha presentato una proposta di legge per lo scioglimento dell'Enpals e per il trasferimento degli assicurati all'Inps con l'istituzione di un fondo previdenza per i lavoratori dello spettacolo e delle attività sportive e del tempo libero e per i professionisti sportivi.

Collaboratrice artigiana: i documenti per l'indennità di maternità

Sono un artigiano di 31 anni che diventa padre per la prima volta. Mia moglie, artigiana collaboratrice, dovrà partorire all'incirca entro la metà del mese di aprile. Vorrei sapere quali sono i documenti da presentare all'Inps per avere l'indennità di maternità.

Vincenzo Ciprioti
Bari

I documenti da presentare all'Inps per farsi pagare la somma sono i seguenti:

1) periodo prima del parto:

– domanda da compilare sugli appositi moduli da chiedere agli uffici con allegato il certificato medico di gravidanza, rilasciato dalla Usl, contenente le generalità della signora, la qualifica, il mese di gestazione al momento della visita e la data presunta del parto;

2) periodo dopo il parto:

– certificazione di assistenza al parto, ovvero, se non è possibile esibire tale certificato, un certificato di stato di famiglia da cui risultino le generalità dell'interessata e la data di nascita del bambino;

– fotocopie delle ricevute di versamento dei contributi Inps per i periodi in cui è appunto riconosciuta l'indennità di maternità.

Le condizioni per invalidità Inps e invalidità civile

Ho lavorato e versato regolari contributi dal 1947 al 1956. Ora a 54 anni sono stata dichiarata invalida al 50% dalla 1ª commissione Usl della Regione Piemonte (aspetto da un anno l'esito del ricorso).

Mio marito è pensionato e non abbiamo altri redditi. È vero che mi spetterebbe una minima pensione per somma di contributi versati e invalidità civile?

Arlette Millici
Torino

Dobbiamo purtroppo dare risposta negativa sulla possibilità di acquisire l'assegno di invalidità Inps in quanto tale prestazione è assegnata soltanto a chi abbia almeno tre anni di contribuzione utile nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, d'altra parte tale trattamento non è riconosciuto quando il grado di invalidità risulta inferiore al 66, 67%. Per quanto attiene alla invalidità civile (che ha regole diverse da quelle Inps) il grado di invalidità richiesto è superiore a quello per l'assegno di invalidità Inps.

La Sanità cresce. Pulita.

Iª Conferenza regionale sul servizio sanitario della Campania

Relazione introduttiva
dell'On. NICOLA SCAGLIONE
Assessore alla Sanità della Regione Campania

Brunella Adamo • Salvatore Agozzino • Bernardo Alaimo • Giuseppe Albarella • Piero Alfano • Giovanni Alterio • Luigi Amantea • Generoso Andria • Bruno Angelillo • Teresa Armato • Giovanni Arpino • Salvatore Auricchio • Luciano Baldacci • Clara Baldassarre • Mario Berni Canani • Carmine Bufano • Claudio Bufi • Emma Busico • Massimo Cafiero • Stefano Caldoro • Giovanni Cantora • Giovanbattista Capozzi • Silvio Catapano • Giorgio Catellani • Antonio Chirianni • Michele Ciasullo • Carlo Ciliberto • Cesare Cisiaghi • Ferdinando Clemente di San Luca • Mario Condorelli • Carmelo Conte • Amelia Cortese Ardias • Maurizio Cotrufo • Bruno Cravedi • Edmondo Cuomo • Oreste Cuomo • Michele D'Avanzo • Odilia D'Avella • Aniello De Chiara • Renato De Franchis • Raffaele Del Guercio • Ferruccio De Lorenzo • Francesco De Lorenzo • Adolfo De Rosa • Gaetano De Rosa • Nando De Sanctis • Carlo De Vita • Giancarlo De Riu • Francesco Di Palma • Eugenio Donise • Gaetano Ercolano • Luigi Esposito • Nicola Falcitelli • Mario Fappani • Cesare Fassari • Giuseppe Ferraro • Carlo Fiordaliso • Giovanni Forte • Bruno Galanti • Michele Gargiulo • Giuseppe Giulio Giordano • Rosanna Giordano Merlino • Stefano Giordano • Giuseppe Gramanzini • Luigi Greco • Antonio Grella • Giovanni Grieco • Guido Guidi • Mariano Iaccarino • Franco Iacolare • Dargut Kemali • Ernesto Landi • Roberto Landolfi • Donato Lauria • Pietro Lezzi • Paolo Loreti • Telemaco Malagoli • Mario Mancini • Mario Mansi • Giuseppe Manzillo • Emilio Marmo • Pierpaolo Mastrolacovo • Alfonso Mele • Nicola Mininni • Maurizio Montella • Maria Luisa Moro • Pier Luigi Morosini • Antonio Natale • Mario Novarini • Antonio Oddati • Aristide Paci • Raffaele Palombino • Antonino Palumbo • Filippo Palumbo • Alfredo Paoletti • Giuseppe Petrella • Marco Petrella • Marcello Piazza • Sergio Piro • Alfredo Postiglione • Mario Racco • Franco Rengo • Amedeo Romano • Armido Rubino • Luciano Sagliocca • Vittorio Salemme • Marco Salvatore • Mario Santangelo • Francesco Santonastasi • Nicola Scaglione • Antonio Scala • Gioacchino Scarano • Aureliana Semeraro • Lucio Stella • Gianpiero Stoppoloni • Francesco Tancredi • Alessandro Torella Di Romagnano • Stefano Vecchio • Silvio Vitale • Antonio Vitiello • Gennaro Volpicelli • Bruno Zamparelli • Roberto Zanetti

Napoli, Circolo della Stampa 7 · 10 marzo 1990
Regione Campania · Assessorato alla Sanità

Consulenza scientifica e organizzativa: ISIS spa Istituto Internazionale per gli Studi e l'Informazione Sanitaria